



COMUNE DI

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1 (Oggetto e finalità)	pag. 3
Art. 2 (Responsabile del gruppo – individuazione)	pag. 3
Art. 3 (Responsabile del gruppo – compiti)	pag. 4
Art. 4 (Domanda di Ammissione)	pag. 4
Art. 5 (Organi del Gruppo Comunale)	pag. 5
Art. 6 (Assemblea)	pag. 5
Art. 7 (Comitato Direttivo)	pag. 5
Art. 8 (Coordinatore)	pag. 6
Art.9 (Vice coordinatore)	pag. 7
Art. 10 (Esclusione e dimissioni)	pag. 7
Art. 11 (Attività dei volontari)	pag. 7
Art. 12 (Doveri dei volontari e provvedimenti disciplinari)	pag. 8
Art. 13 (Diritti dei volontari)	pag. 8
Art. 14 (Attività del gruppo e territorio di impiego)	pag. 9
Art. 15 (Benefici)	pag. 9
Art. 16 (Dotazioni tecniche)	pag. 9
Art. 17 (Disposizioni finali)	pag. 10

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato di Protezione Civile. A tal fine ha promosso la nascita e lo sviluppo del Gruppo Comunale che possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza ed efficacia del sistema di Protezione Civile locale.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il Gruppo Comunale non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione, ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa "presidio" territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, gli uffici tecnici comunali ed il Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il Gruppo Comunale è inserito in maniera organica all'interno del sistema di protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e aderisce al Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire, previa idonea domanda di richiesta ammissione da presentare con le modalità di cui al successivo art 4, i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti e non nel Comune. Il Gruppo, su disposizione del Sindaco in qualità di "Autorità Comunale di Protezione Civile" e di "Responsabile del Gruppo" collabora con i competenti Organi (COC, COM ecc.), operando sulla base dei principi generali definiti dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia, in stretto raccordo con gli uffici tecnici comunali e il Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il Gruppo Comunale ha sede legale presso il Municipio e sedi operative negli immobili o aree individuate ed assegnate dal Comune e medesimo codice fiscale. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e loro superamento in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di cui all'art.2 della L.R. n.1/2005 nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità di Protezione Civile. Partecipa e promuove attività di formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza. Promuove, anche attraverso la presenza dei Volontari, nelle scuole del territorio, in luoghi/sedi di lavoro (ove richiesto) e nelle manifestazioni organizzate sul territorio comunale, la diffusione della cultura della Protezione Civile, le buoni prassi, le norme di autoprotezione nonché l'adeguata informazione per incentivare i cittadini all'adesione al Gruppo. I componenti del Gruppo Comunale possono partecipare ad eventi, manifestazioni pubbliche e servizi, in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale. In tal caso i volontari non intervengono in qualità di struttura operativa di protezione civile ma come volontari puri.

Art. 2 (Responsabile del gruppo – individuazione)

Il Sindaco, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.1/2018, è l'Autorità territoriale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il Responsabile del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile ed è il

garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

Art. 3 (Responsabile del gruppo – compiti)

Il Sindaco, in qualità di Responsabile del Gruppo Comunale:

- richiede la partecipazione del Gruppo alla attività di protezione civile e difesa del territorio comunale (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- promuove la formazione e l'addestramento del Gruppo, incentivando la formazione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio comunale con la predisposizione di apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni, nel rispetto della vigente normativa ed in accordo con gli Enti sovraordinati;
- richiede e promuove ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile e difesa del territorio comunale;
- dispone i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione, indirizzata all'Ufficio Comunale competente , dovrà essere:

- redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente Regolamento
- firmata per esteso dal richiedente ed accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale, fotocopia del codice fiscale e n. 2 foto formato tessera;
- corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 lett. aa) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

I cittadini richiedenti non dovranno essere iscritti ad altri gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile.

Ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell'ambito regionale . A tale scopo i volontari iscritti anche ad associazioni dovranno comunicare alle stesse l'associazione di riferimento ai fini della protezione civile.

La domanda di ammissione è istruita dall'Ufficio Comunale competente, che accerta la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di elementi di incompatibilità (se del caso, anche con eventuale colloquio) e ne cura l'annotazione nell'elenco dei componenti.

Il Responsabile dell'Area/Settore competente accetterà l'iscrizione del Volontario al Gruppo Comunale con apposito provvedimento. L'eventuale diniego sarà comunicato all'interessato con le relative motivazioni.

L'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Comunale individuano le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente normativa in materia di protezione civile, il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 (Organi del Gruppo Comunale)

Sono organi necessari del Gruppo Comunale Volontari di protezione civile:

- a) l'Assemblea dei componenti
- b) Il Comitato Direttivo
- c) il Coordinatore
- d) il Vice-Coordinatore

Art. 6 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo Comunale ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Sindaco o suo delegato almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta gli stessi, od almeno due membri del Comitato Direttivo, se costituito, o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità o opportunità.

Sono compiti fondamentali dell'Assemblea:

- proposta di nomina del Coordinatore del Gruppo;
- costituire e nominare il Comitato Direttivo ed i suoi componenti;
- approvare il programma annuale delle attività.

L'Assemblea nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario, per la redazione del verbale. Qualora il Sindaco (o suo delegato) lo ritenga opportuno può richiedere ad un dipendente Comunale di partecipare all'Assemblea (senza diritto di voto) con funzioni di supporto tecnico-amministrativo al Sindaco o suo delegato e, qualora l'Assemblea lo ritenga, può essere nominato "segretario della seduta" per la redazione del verbale.. I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario nominato e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, vengono protocollati e conservati agli atti del Comune.

Art. 7 (Comitato Direttivo)

Nel rispetto di quanto definito dall'art.6 del "Regolamento regionale in materia di protezione civile dell'Emilia-Romagna", approvato con Decreto Presidente della Giunta n.259 del 18/11/2010, nel caso in cui gli associati siano almeno quindici, l'Assemblea può costituire il Comitato Direttivo, formato da 2 membri (che salgono a 4 se il gruppo cresce oltre i 30 associati), nominati dall'Assemblea stessa.

Il Comitato Direttivo è un organo consultivo e rimane in carica per tutto il mandato del Coordinatore.

Possono far parte del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al Coordinatore che ne è il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'anno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato o di assenza di non eletti, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo..

Il Comitato può nominare al suo interno un Segretario ed ulteriori figure eventualmente

necessarie.

Al Comitato Direttivo spetta:
-coadiuvare il Coordinatore nello svolgimento dei suoi compiti;
-curare l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea con l'ausilio dell'Ufficio tecnico Comune.;

-nominare il segretario (se ritenuto necessario)
-provvedere agli affari di ordinaria amministrazione
-coadiuvare il coordinatore nell'organizzazione dei componenti del Gruppo durante le attività di emergenza e non
-organizzare i componenti in gruppi aventi lo stesso tipo di preparazione, stabilire le modalità di chiamata ed intervento e le modalità operative del gruppo
-provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni
-provvedere al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, concessi in uso al gruppo

Il Comitato è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal membro più anziano e viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, nonché quando i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Il Comitato assume le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato, sono redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, e conservati agli atti.

Art. 8 (Coordinatore)

Il Coordinatore è nominato dal Sindaco su proposta dell'Assemblea, resta in carica per il mandato del sindaco. Può essere proposto alla nomina di "coordinatore" ogni associato che abbia ampia esperienza e operatività nel settore della protezione civile.

Il Coordinatore ha compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e l'ufficio tecnico comunale, ed il gruppo stesso e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. Cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea: in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Coordinatore ha inoltre il compito di coordinare ad armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento e di individuare i compiti che possono essere svolti dai volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno.

Il Coordinatore è Responsabile Operativo del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco.

Nel caso in cui non venga nominato il Comitato Direttivo, le relative funzioni spettano al Coordinatore.

Qualora il Coordinatore (previa informazione al Sindaco) lo ritenga, può nominare tra i volontari del Gruppo, i "referenti Ambiti": I referenti fanno comunque capo e riferimento al Coordinatore del Gruppo ed operano sulla base delle disposizioni del Sindaco e del Coordinatore medesimo.

Art. 9 (Vice – coordinatore)

In accordo con il Sindaco, il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore allo scopo di assicurare la costante funzionalità del Gruppo Comunale anche in caso di sua assenza od impedimento. Nei casi di impossibilità del Coordinatore a svolgere le proprie funzioni, il Vice-Coordinatore assume temporaneamente il ruolo del Coordinatore, nel rispetto di quanto definito dal presente regolamento

Art. 10 (Esclusione e dimissioni)

La qualità di componente del Gruppo si perde:
-per dimissioni;
-per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo;
- per violazione di obblighi previsti dal presente Regolamento;
-per almeno tre assenze consecutive ingiustificate ai servizi/attività/chiamate in emergenza a cui il gruppo è chiamato a partecipare o programmati dall'Assemblea compresi i corsi di formazione.

L'esclusione dei componenti è proposta dal Comitato Direttivo al Sindaco: dovranno essere sempre e comunque previamente comunicati per iscritto al Volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Le dimissioni da parte dei componenti non necessitano di presa d'atto, ma devono essere comunicate in forma scritta all'ufficio comunale competente che ne darà pronta informazione al Coordinatore del Gruppo.

Il mancato rispetto del presente regolamento e dei doveri in esso riportati può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze o nel caso di reiterato comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni. Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale e/o riportante i contrassegni del Gruppo, entro 10 giorni dal provvedimento di esclusione, espulsione o dalla data di operatività delle dimissioni.

Art. 11 (Attività dei volontari)

I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile organizzato dagli Enti competenti. Il possesso di certificati sanitari o di attestati di specializzazione/idoneità è dovuto nei casi previsti dalla normativa vigente. Dal momento di avvenuta approvazione della domanda di ammissione al Gruppo Comunale (istruttoria curata dall'Ufficio Comunale competente) il Volontario è inserito nel "registro" dei volontari del Gruppo Comunale e nel portale regionale "STARP" come "volontario di supporto" e potrà partecipare e collaborare con altri volontari alle "attività ordinarie" che il Gruppo Comunale svolge in ambito locale.

Dopo il positivo superamento del Corso Base il volontario sarà “volontario operativo” di protezione civile e potrà svolgere le attività di protezione civile anche in ambito di “emergenza”.

Il Gruppo Comunale opera su indicazioni dell'Amministrazione Comunale e del referente comunale di protezione civile nelle seguenti attività:

- Previsione, prevenzione, sopralluogo e controllo;
- Servizi di primo intervento e collaborazione in fase previsionale, preventiva ed operativa al verificarsi di un evento calamitoso prioritariamente sul territorio comunale ;
- Presidi territoriali, monitoraggio, superamento emergenza ed esercitazioni in tempi “ordinari”;

Art. 12 (Doveri dei volontari e provvedimenti disciplinari)

Ogni volontario si impegna a:

- a. espletare i servizi richiesti con regolarità, dedizione e correttezza, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
- b. adeguarsi alla normativa di protezione civile e osservare il presente regolamento;
- c. attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, in accordo con il Sindaco e il Referente Comunale di protezione civile;
- d. rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- e. partecipare ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale , dal Servizio Protezione Civile Unione dei Comuni, dal Coordinamento Provinciale e/o dal Gruppo Comunale di protezione civile;
- f. i volontari non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

Art. 13 (Diritti dei volontari)

Con l'iscrizione nel Gruppo Comunale, il volontario assume la nomina di “volontario di supporto” e potrà partecipare e collaborare con altri volontari alle attività ordinarie che il Gruppo Comunale svolge in ambito locale e sarà dotato di gilet, cappellino e polo del Gruppo Comunale.

Dopo il positivo superamento del Corso Base il volontario sarà “volontario operativo” di protezione civile ed avrà diritto, per lo svolgimento delle attività operative, ad essere dotato dei relativi DPI necessari che devono essere utilizzati per uso esclusivo.

Il volontario (sia di supporto che operativo) ha comunque il diritto di:

1. partecipare alle attività promosse dal Gruppo Comunale, nel rispetto della tipologia di attività prevista (attività effettiva od attività operativa);
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto ;
3. accedere alle cariche associative ;
4. proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

Art. 14 (Attività del gruppo e territorio di impiego)

L'attività di protezione civile svolta dal volontario del Gruppo Comunale, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica utilità e si svolge di norma nel territorio comunale. In emergenza, il Gruppo Comunale opera su chiamata delle del Sindaco/Autorità preposte e sotto il coordinamento degli Organi a ciò istituzionalmente preposti (COC e COM.), in collaborazione con gli Enti deputati ad effettuare la direzione tecnica degli interventi. Il Gruppo Comunale è iscritto all'Elenco territoriale del Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna Sezione Provinciale di Ravenna (Determinazione Regione E.R. 890/2014) e ha aderito al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile della provincia di Ravenna e pertanto in caso di emergenza può essere anche chiamato anche al di fuori del territorio locale sempre comunque dando priorità agli interventi di emergenza necessari sul proprio territorio comunale. In condizioni di normalità o in occasione di eventi emergenziali di limitata intensità ed estensione (nell'ambito del territorio comunale), il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco e/o del Referente Comunale di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale potrà svolgere l'attività di cui sopra anche negli altri Comuni dell'Unione della Bassa Romagna previa richiesta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed assenso del Sindaco.

Art. 15 (Benefici)

Dall'iscrizione al registro del volontariato di protezione civile ai "volontari operativi" appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs 1/2008 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia:

- 1.il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- 2.il mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mentre al datore di lavoro che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego.

Art. 16 (Dotazioni tecniche)

Dotazioni tecniche, attrezzature, veicoli, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale o dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune o dell'Unione e faranno parte del patrimonio del Comune o dell'Unione stesso.

Il Comune, o l'Unione dei Comuni, avrà cura inoltre di provvedere alle spese necessarie per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed attrezzature assegnate. Il Gruppo Comunale garantisce il controllo periodico ai fini di assicurare sempre l'adeguata efficienza. Ogni necessità di manutenzione a mezzi, attrezzature ecc. che il Gruppo Comunale non può svolgere nei periodici controlli di ordinaria manutenzione, dovrà essere segnalata all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse

non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.

E' possibile l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione su richiesta scritta del Coordinatore del Gruppo.

Art. 17 (Disposizioni finali)

A partire dalla fase costitutiva, le attività istruttorie ed ogni ulteriore adempimento necessario saranno svolte dall'Ufficio Comunale competente.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.lgs n1/2018 (Codice della Protezione Civile) e dalle altre normative vigenti in materia.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale e sostituisce il precedente regolamento.